

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 26 APRILE 2022

300^a Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Rufa ha sottoscritto tutti gli ordini del giorno ed emendamenti a firma di senatori del Gruppo Lega e che il senatore Malan ha fatto altrettanto per quelli a firma del senatore Fazzolari. Inoltre, il senatore Fazzolari ha ritirato gli emendamenti 16.1, 16.8 e 16.10.

La Commissione passa all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2481/1/14 (sottoscritto dal senatore LOREFICE (M5S)), G/2481/2/14 (testo 2) (sottoscritto dal senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV))), mentre l'ordine del giorno G/2481/3/14 è accolto come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G/2481/4/14, il rappresentante del GOVERNO dichiara di poterlo accogliere se riformulato nella parte relativa all'applicazione del concetto di economia circolare alle materie plastiche.

Su richiesta del senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), l'ordine del giorno G/2481/4/14 è accantonato, per poter meglio valutare la proposta di riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2481/5/14 e G/2481/6/14.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Prima verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti, con il parere favorevole della relatrice MASINI (Misto-+Eu-Az) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.1, che è approvato.

Sull'emendamento 1.2 (sottoscritto anche dalla senatrice GIANNUZZI (Misto)), la relatrice MASINI (Misto-+Eu-Az) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, con invito a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) accoglie l'invito, ritirando e trasformando l'emendamento 1.2 nell'ordine del giorno G/2481/7/14, pubblicato in allegato, che è, quindi, accolto dal Governo.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 (sottoscritto dalla senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*)) e 3.2.

Similmente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 (sottoscritto dai senatori [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*) e [CESARO](#) (*FIBP-UDC*)), previo parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO.

Sugli emendamenti 4.12, 4.4 e 4.13 (sottoscritto dal senatore [LOREFICE](#) (*M5S*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro, essendo la materia oggetto anche di successivi emendamenti.

Su richiesta del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), gli emendamenti 4.12, 4.4 e 4.13 sono accantonati.

Similmente, sugli emendamenti 4.5 (sottoscritto dal senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*)) e 4.6 (sottoscritto dal senatore [MARCUCCI](#) (*PD*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro.

Gli emendamenti 4.5 e 4.6 sono, quindi, ritirati dai proponenti.

Sugli emendamenti 4.14 (testo 2), 4.7 (testo 2), non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione. Sono, pertanto, accantonati gli emendamenti 4.14 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.11.

Con il parere favorevole della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.1.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono accantonati.

Sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 (sottoscritto dalla senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, questo previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [MALAN](#) (*FdI*), e 9.4.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 10.1 (sottoscritto dai senatori [MARCUCCI](#) (*PD*) e [MALAN](#) (*FdI*)).

Sull'emendamento 10.2 (testo 2) non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione e pertanto viene accantonato.

Sull'emendamento 10.3 (sottoscritto dal senatore Marcucci), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro.

L'emendamento 10.3 è quindi ritirato.

Sull'emendamento 10.4, la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro, per convergere sull'analogo emendamento 10.0.1 su cui esprimono un parere favorevole, previa riformulazione nel senso di prevedere che il divieto di commercio della fauna selvatica ed esotica sia stabilito nell'ambito di una complessiva regolamentazione del settore.

Su richiesta del senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), gli emendamenti 10.4 e 10.0.1 sono quindi accantonati, per una più approfondita valutazione della proposta di riformulazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 14,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2481](#)

G/2481/1/14

[Gaudiano](#), [Lorefice](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione nell'ambito del sostegno dell'economie locali territoriali e delle specifiche esigenze di micro credito;

il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito, andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole di vigilanza altamente onerose;

nell'attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE, le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le banche di comunità;

le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;

impegna, quindi, il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell'ambito del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

G/2481/2/14 (testo 2)

[Cattaneo](#), [Bonino](#), [Binetti](#), [Di Marzio](#), [Rizzotti](#), [Durnwalder](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premessi che:

l'Unione europea, con il regolamento (UE) n. 536/2014, ha definito una nuova disciplina, vincolante per gli Stati membri, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;

tale disciplina trova applicazione a decorrere dal 31 gennaio 2022, fatte salve le norme transitorie che ancora consentono il ricorso alle norme previgenti;

l'adeguamento, da parte dell'ordinamento nazionale, alla nuova disciplina è necessario per lo svolgimento, a regime, di tutte le attività di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano nonché per la partecipazione, già nella fase attuale, da parte dei ricercatori e dei centri di ricerca operanti in Italia, a numerosi progetti multicentrici presentati o in corso di presentazione secondo la procedura e i criteri posti dalla nuova normativa;

tale adeguamento è quindi necessario anche per consentire, nell'ambito dei suddetti progetti multicentrici, la fruizione di medicinali sperimentali da parte di pazienti residenti nel territorio nazionale;

la disciplina attualmente vigente in Italia e il relativo assetto organizzativo richiedono un adeguamento al suddetto regolamento (UE) n. 536/2014, con particolare riguardo alla ridefinizione sia dei requisiti d'idoneità dei centri di sperimentazione e dei relativi siti sia delle procedure di autorizzazione sia della struttura e dell'ordinamento dei comitati etici;

tale adeguamento può essere conseguito mediante il completamento del processo di adozione dei vari provvedimenti attuativi già previsti dalle norme di rango legislativo in

materia, e in particolar modo dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52;

impegna il Governo:

ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 536/2014, a completare il processo di adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, previa acquisizione delle relative intese, ove contemplate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ad assicurare che a tale adozione seguano i provvedimenti attuativi che le suddette norme di rango legislativo demandano all'Agenzia Italiana del Farmaco.

G/2481/3/14

[Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di alcune direttive europee, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché principi e criteri per l'adeguamento della normativa nazionale ad alcuni regolamenti europei e a una raccomandazione;

considerato che:

la pesca sportiva e dilettantistica coinvolge decine di migliaia di appassionati e associazioni, che hanno un'importanza cruciale sia per l'economia del territorio interessato che per l'ambiente, dato il loro ruolo ecologico nel garantire la pulizia dei fiumi, sensibilizzare le nuove generazioni, effettuare interventi di salvaguardia della fauna ittica, promuovere e valorizzare il patrimonio naturale, turistico, storico culturale, sociale e paesaggistico;

i ripopolamenti e le immissioni delle specie ittiche rappresentano un elemento di fondamentale importanza per la funzionalità del sistema della pesca sportiva e quindi della sopravvivenza del settore della pesca sportiva e professionale è versa in una situazione critica, di consistente impatto economico;

la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) lascia agli Stati membri il controllo affinché l'introduzione intenzionale di una specie non autoctona nell'ambiente naturale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna e alla flora selvatiche locali, non prevedendo quindi il divieto di immissione di specie alloctone;

tuttavia l'Italia, a differenza di altri Stati membri, quali Austria e Slovenia, ha recepito la direttiva Habitat in senso restrittivo disponendo il divieto assoluto di immissione delle specie non autoctone;

nello specifico, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, si vietava l'immissione di fauna ittica alloctona; attualmente tale divieto è stato rimosso in forza della modifica intervenuta con il d.P.R. n. 102/2019 "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

il nuovo iter procedurale stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali, possano richiedere al Ministero della transizione ecologica l'autorizzazione per l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone;

per effetto del decreto direttoriale MATTM 2 aprile 2020, e soprattutto del correlativo allegato 3 "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico", i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione risultano eccessivamente complessi, finanche ostativi, motivi che hanno

portato diverse regioni ad avviare un percorso finalizzato alla richiesta di deroga all'immissione per le specie ittiche di interesse;

l'attuale normativa ha comportato l'interruzione delle immissioni di "specie non autoctone", fermando di fatto l'intero sistema pesca nazionale; un esempio concreto riguarda l'immissione del coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*) e della trota fario (*Salmo trutta*), che avviene in modo capillare da oltre un secolo;

con nota direttoriale del 28 febbraio 2022, in ottemperanza del comma 835 della legge di bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato istituito presso il Ministero della transizione ecologica, un Nucleo di ricerca e valutazione, al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone;

considerato inoltre che:

l'iter per l'assunzione delle decisioni in ordine alle richieste di deroga richiede tempi non compatibili con le esigenze di garantire le produzioni e di evitare gravissimi danni ai sistemi di gestione della pesca, risulta necessario definire una norma transitoria atta a consentire di portare legittimamente a termine i cicli produttivi ittici, nelle more della presentazione e del perfezionamento dei procedimenti di deroga,

impegna il Governo:

a valutare la sospensione del divieto di reimmissione per le specie non autoctone già autorizzate in deroga negli ultimi 20 anni, in modo tale da consentire, durante il lavoro del Nucleo di ricerca e valutazione di cui in premessa, una valutazione ed un confronto tra enti coinvolti che porti ad una valutazione meno restrittiva da parte del nostro paese in merito all'applicazione della direttiva Habitat, consentendo l'immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone, fino al 31 dicembre 2023; in tal modo si evita di pregiudicare la pesca, ricreativa e professionale, in acque interne, e i relativi allevamenti, e quindi scongiurare importanti ricadute negative per l'economia e per tutto l'indotto, con evidenza particolare per le aree interne vocate al turismo alieutico.

G/2481/5/14 [già em. 13.0.1 (testo 2)]

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Rufa](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e a una raccomandazione;

tenuto conto in particolare che:

è necessario dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali;

consapevole:

dei principi di rispetto della dignità umana, di libertà, democrazia, uguaglianza, di rispetto dei diritti umani e delle norme degli atti internazionali che li sanciscono, a cominciare dall'articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che specifica i valori su cui si fonda l'Unione, e dall'articolo 6 del Trattato medesimo che recepisce i diritti basilari stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

rilevato che:

la risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993, impegna tutti gli Stati firmatari, tra cui l'Italia, a istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; operano oggi in Italia con efficacia e capacità diverse autorità, istituzioni e organismi pubblici, a livello centrale o locale, che hanno competenza rispetto alla tutela e la valorizzazione di garanzie specifiche riconducibili alla generale accezione della tutela dei diritti umani o alle molteplici questioni connesse al rispetto di tali diritti, come ad esempio l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - UNAR, il Comitato interministeriale per i diritti umani; impegna il Governo:

ad adottare, tenendo conto di tutte le proposte esistenti su tale argomento, iniziative volte a dare vita ad una Istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, razionalizzando il sistema di garanzia e controllo esistente in Italia in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, con il conseguente contenimento dei costi, attraverso l'ampliamento delle competenze di un organismo esistente ovvero un organismo specifico, con finalità di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, che operi in stretta collaborazione con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare le Nazioni Unite, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati e in contatto continuo con la società civile e con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato; e che abbia tra le sue finalità: monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, incluse donne e minori nella società digitale; verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani comprese le violazioni perpetrate sulla rete internet; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

G/2481/6/14 (già em. 3.3)

[Ginetti](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021"

premessi che:

il combinato disposto degli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce la tutela la libertà di stabilimento, in presenza di determinati requisiti, a favore delle persone giuridiche, pertanto, riconosce alle società la possibilità di trasferire la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine, al fine di esercitarvi un'attività economica avente carattere di continuità e stabilità;

il diritto europeo, nonostante riconosca alle società il diritto di stabilimento come libertà di trasferire liberamente la propria sede sociale all'interno dell'Unione europea, non individua l'ordinamento giuridico cui spetta disciplinare lo statuto delle società che si trasferiscono, se quello del Paese di partenza o quello di destinazione;

la disciplina italiana del trasferimento della sede legale in un Paese europeo riconosce il diritto di trasferimento senza imporre, in via preliminare, alle società che trasferiscono la sede legale all'estero, lo scioglimento e la liquidazione delle stesse;

considerato che:

la pandemia da SARS-COV2 ha avuto un impatto economico sostanziale sull'intero tessuto produttivo mondiale;

per contrastare gli effetti economici e sociali legati allo scoppio dell'epidemia da COVID-19, in sede europea, sono state adottate diverse misure di sostegno alle imprese, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

la Commissione europea ha adottato un Quadro Temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia. La misura consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

considerato, inoltre, che:

alla luce di quanto premesso, molte attività italiane hanno ricevuto aiuti pubblici;

impegna il Governo:

nel disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero, da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, a tener conto anche dei vincoli legati ad eventuali sovvenzioni elargite dallo Stato e dagli enti pubblici italiani per investimenti, livelli occupazionali e ogni altra attività d'impresa.»

G/2481/7/14 (già em. 1.2)

[Fazzolari](#), [Malan](#), [Giannuzzi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021";

considerato

che l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce le disposizioni di delega e procedurali, ai fini dell'applicazione, nell'ordinamento nazionale, della normativa europea, mediante l'adozione di decreti legislativi e richiamando, a tal fine, gli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, nonché, per i profili finanziari, l'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012 e l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

che nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea 2018 e delle relazioni consuntiva 2017 e programmatica 2018, sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Senato ha approvato, il 5 dicembre 2018, la risoluzione n. 6-00029, in cui si impegna il Governo, tra l'altro, "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate,

impegna il Governo:

a presentare alle Camere, unitamente agli schemi dei decreti legislativi adottati in esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1 del disegno di legge, e in ottemperanza alla citata risoluzione n. 6-00029 del Senato, l'analisi dell'impatto sugli effetti che il recepimento delle norme europee, effettuato ai sensi del disegno di legge di delegazione in esame, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Accolto

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

«11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione

della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

Art. 5

5.1

La Relatrice

Accolto

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e";*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937".